REGOLAMENTO

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO AI LAVORATORI DEL TURISMO

COINVOLTI IN PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE/RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE OD EVENTI STRAORDINARI CHE COMPORTINO LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI RAPPORTI DI LAVORO.

Il presente regolamento da attuazione a quanto previsto dall'articolo 20 lettera b del CCNL Turismo del 20 febbraio 2010 e dall'articolo 6 punto b) dello Statuto dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino.

1. Potranno accedere agli interventi di sostegno al reddito, nella misura e secondo le modalità previste dal presente regolamento, i dipendenti di aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle aziende del settore turismo che sospendano temporaneamente l'attività lavorativa per una delle cause di cui al successivo punto 3.
2. Potranno beneficiare degli interventi di sostegno al reddito solo i dipendenti di aziende in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale Turismo del Trentino e gli adempimenti contrattuali previsti in sede nazionale e locale.
3. Potranno beneficiare degli interventi di sostegno al reddito solo i dipendenti di aziende che sospendano l'attività lavorativa per un periodo continuativo non inferiore ad un mese a causa di:
    a. Tutti i casi di rifacimento, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale degli immobili (ove viene esercitata l'attività dell'azienda richiedente) non rientrando nelle casistiche della Cassa Integrazione ordinaria secondo la normativa vigente.
    Per RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE si intende l'aggiornamento sotto l'aspetto tecnologico degli impianti, di razionalizzarli e di innovarli compresi gli ammodernamenti e gli ampliamenti.
    Per RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE si intende invece l'introduzione di attività produttive di settori merceologici diversi con la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti e con l'introduzione di nuovi impianti predisposti per la realizzazione di progetti
    b. calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali o incendio che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività e la sospensione del lavoro
4. Potranno beneficiare degli interventi di sostegno al reddito solo le aziende che stipuleranno un accordo di sospensione.
5. Gli interventi per le cause relative punto 3. a. non potranno ripetersi per la stessa azienda, per lo stesso tipo di intervento e sede nell'arco dei 2 anni successivi alla sospensione per la quale è stato erogato il sostegno al reddito.
6. Potranno accedere agli interventi di cui al punto 3. a. solo i dipendenti a tempo indeterminato in forza all'azienda al momento della sospensione da almeno 1 anno che abbiano utilizzato tutte le ferie/permessi e che non abbiano diritto ad altri tipi di intervento.

7. Ai dipendenti delle aziende ammesse a beneficiare gli interventi di sostegno al reddito di cui al punto 3., sarà erogata dall'Ente Bilaterale Turismo del Trentino un' indennità fino ad un massimo dell'80% della retribuzione mensile lorda e comunque fino al limite del tetto massimo mensile riconosciuto dalla Cassa Integrazione al momento della sospensione.
8. Gli interventi di sostegno al reddito di cui al punto 3. saranno erogati per un massimo di 3 mesi.
9. L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino riterrà perfezionata la pratica con l'invio da parte dell'azienda della seguente documentazione:
    - Risposta da parte del Fondo di solidarietà del Trentino con cui viene respinta la domanda di accesso all'assegno ordinario previsto dal Fondo
    - Motivazione e cause della sospensione
    - Copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali territoriali o alle RSA/RSU aziendali ove presenti aziendalmente, con le cause di sospensione, l'Entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati
    - Copia dell'accordo di sospensione
    - Elenco dei lavoratori in forza interessati alla sospensione con le relative date di assunzione
    - Copia della busta paga del mese precedente la sospensione dei pendenti coinvolti alla sospensione
    - Copia modello F24 ultimi 3 mesi
10. La corresponsione dell'integrazione al reddito è subordinata alla partecipazione dei lavoratori beneficiari a eventuali iniziative formative promosse dall'Ente nel periodo di sospensione.
11. Esaminata ed approvata la domanda, l'Ente provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito direttamente all'azienda, che dovrà anticiparla ai lavoratori interessati tramite il cedolino paga.
12. L'indennità di sostegno al reddito sarà rimborsata mensilmente dietro presentazione da parte dell'azienda del foglio paga e copia bonifico o ricevuta attestante il pagamento dell'indennità del mese precedente.
13. Gli interventi saranno coperti fino ad esaurimento del fondo stanziato e l'ammontare sarà stabilito ed erogato ad insindacabile giudizio dal Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino.
14. Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del finanziamento dell'anno successivo.

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino nella seduta del 26/08/2019.